

TESTO UNICO DELL'EDILIZIA - NUOVI ADEMPIMENTI

Con riferimento all'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, contrariamente a quanto originariamente annunciato dagli organi di stampa, il decreto legge 143/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003 prevede solo la proroga al 1 gennaio 2004 del capo V - art. 107 - 121. Pertanto le rimanenti norme della Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia sono in vigore dal 30 giugno.

Gli adempimenti che ne conseguono per l'attività dei Comuni sono in particolare riferiti alle attività dello Sportello unico dell'edilizia e riguardano compiti specifici di ricezione ed archiviazione.

L'obiettivo della presente comunicazione è di fornire una sintesi di tali adempimenti, in attesa della riunione richiesta alla struttura sinora competente della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, dalla quale potranno scaturire le ipotesi di organizzazione delle attività conseguenti all'entrata in vigore del T.U.E.

Attività e funzioni delegate allo Sportello unico dell'edilizia dalla Parte II del T.U.E.:

1. La ricezione della denuncia da parte del costruttore delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, che lo sportello unico provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico regionale (art. 65 c. 1); Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Alla denuncia devono essere allegati:

- a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito

2. Il deposito della relazione del direttore dei lavori entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle strutture, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 (art. 65 c. 6) nella quale sono esposti:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Lo SUE provvede alla trasmissione di una copia della precedente relazione al competente ufficio regionale (art. 65 c. 7);

3. L'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente presentato da parte del direttore dei lavori e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le relative condizioni, contestualmente alla denuncia prevista dall'art. 65 (art. 67 c. 3);

TORINO
non sta mai ferma

Piazza S. Giovanni 5 - 10122 TORINO

Telefono: 011.442.20.14 / 011.442.22.16 Fax: 011.443.31.66

www.comune.torino.it

4. La comunicazione di completamento della struttura con la copertura dell'edificio, da parte del direttore dei lavori, effettuata altresì al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo (art. 67 c. 5);
5. la comunicazione di avvenuto deposito del certificato di collaudo, che il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, in tre copie inviate al competente ufficio tecnico regionale e al committente (art. 67 c. 7);
6. la trasmissione, a cura del direttore dei lavori, della certificazione di collaudo degli impianti effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati ed alla normativa vigente in materia (art. 111 c. 2);
7. per i nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, a), b), c), e), e g), e 2 (*tra l'altro inesistente n.d.r.*) dell'articolo 107, installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, il deposito, da parte dell'impresa installatrice, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, del progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 del T.U.E. (art. 117 c. 1)
8. il deposito, in duplice copia, da parte del proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, della denuncia dell'inizio dei lavori delle opere relative alle fonti rinnovabili di energia, di cui agli articoli 122 e 123 e il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del Capo VI parte II del T.U.E. (art. 125 c. 1).


Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico (leggi Archivio edilizio) ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori.

Torino, 17 luglio 2003



IL DIRIGENTE

Arch. Livio Mandrile



TORINO
non sta mai ferma

Piazza S. Giovanni 5 - 10122 TORINO

Telefono: 011.442.20.14 / 011.442.22.16 Fax: 011.443.31.66

www.comune.torino.it